



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLCN1 DI CUNEO, L'AZIENDA OSPEDALIERA "S.CROCE E CARLE" DI CUNEO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO).

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182

Rilevato che il Direttore Generale dell'ASLCN1 con propria deliberazione n. 484 del 28/12/2017 dopo aver ottenuto l'assenso dei Direttori delle Aziende ASLCN2 e ASO "S. Croce e Carle" di Cuneo ha provveduto a designare la dott.ssa Pinuccia CARENA, Dirigente analista dell'ASLCN1, nata a Cuneo l'8/6/1966, Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati personali) delle Aziende ASLCN1 di Cuneo, ASLCN2 di Alba Bra e ASO "S. Croce e Carle" di Cuneo a decorrere dal 1° gennaio 2018 in quanto:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39) qui di seguito indicato come DPO (Data Protection Officer);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, par. 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il DPO «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, par. 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);
- le disposizioni prevedono inoltre che «*un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, par. 3);

Su conforme proposta del dott. Franco CANE, Direttore della S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di prendere atto che la dott.ssa Pinuccia CARENA, è stata designata in qualità di dirigente analista dell'ASL CN1, nata a Cuneo l'08/07/1966, Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati personali) delle Aziende ASL CN1, ASL CN2 di Alba-Bra e ASO "S. Croce e Carle" di Cuneo a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet delle tre Aziende suindicate e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale delle stesse Aziende;
- di approvare la convenzione tra l'ASL CN1, l'ASL CN2 di Alba-Bra e l'ASO "S. Croce e Carle" di Cuneo per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dalla designazione della figura interaziendale di cui sopra secondo lo schema che si **allega** alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la convenzione come sopra definita ha effetto dal 1° gennaio 2018 con cessazione al 31 dicembre 2020;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Franco CANE, Direttore della S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.28 L.R. 24/01/1995 n.10, in ragione della decorrenza di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Danilo BONO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Giovanni MESSORI IOLI

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE DELLA S.C.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
E SVILUPPO RISORSE UMANE
Franco CANE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

A) Convenzione

Archivio: I.1.05.05

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.